

Regolamento del Consiglio Nazionale di M.I.R. Italia

(approvate dall'Assemblea Nazionale M.I.R. Italia che si è svolta a Torino nel 2018)

1. Il Consiglio Nazionale dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea (art. 17 dello Statuto).

2. Il Consiglio Nazionale è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci per indegnità;
- sottopone all'Assemblea le proposte di istituzione e di cancellazione delle sedi;
- sottopone all'Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea (art. 18 dello Statuto).

3.1. Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri, di cui uno o due Vicepresidenti, da uno a tre Segretari, un rappresentante per ogni sede, uno o più responsabili di settore.

3.2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Nazionale (art. 15 dello Statuto).

4.1. Sono eleggibili nel Consiglio nazionale tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

4.2. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche (art. 15 dello Statuto).

4.3. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, i candidati risultati primi dei non eletti nella votazione per il Consiglio Nazionale subentrano a tutti gli effetti ai Consiglieri venuti a mancare.

4.4. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro sessanta giorni, perché proceda all'elezione del nuovo Consiglio.

5.1. Per essere eletti nel Consiglio Nazionale è necessario aver presentato la propria candidatura secondo i tempi e le modalità stabilite dal presente regolamento. Tale obbligo viene meno solo nel caso previsto dal comma 4 del presente articolo.

5.2. Ogni socio che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro il quinto giorno precedente l'Assemblea nella quale si terrà l'elezione. La candidatura deve essere presentata tramite posta elettronica alla Segreteria, al Consiglio Nazionale uscente e per conoscenza alla lista soci.

5.3. Il Consiglio Nazionale ufficializzerà le candidature pervenute comunicandole sulla mailing-list dei soci entro il terzo giorno precedente l'Assemblea.

5.4. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero di candidati sia minore o uguale al numero minimo di componenti del Consiglio, tutte le candidature presentate si considerano annullate. In tale situazione, l'Assemblea potrà

Regolamento del Consiglio Nazionale di M.I.R. Italia

(approvate dall'Assemblea Nazionale M.I.R. Italia che si è svolta a Torino nel 2018)

eleggere nel Consiglio Nazionale qualunque socio ne abbia diritto, senza candidature formali.

6.1. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente (art. 19 dello Statuto).

6.2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti (art. 19 dello Statuto).

6.2. bis - Il Consiglio Nazionale è automaticamente convocato dal Presidente in occasione di ogni Assemblea Nazionale, con lo stesso ordine del giorno, allo scopo di agevolarne l'organizzazione dei lavori.

6.3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta, deve essere diramata con quindici giorni di anticipo, anche a mezzo posta elettronica.

6.4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Nazionale (art. 19 dello Statuto).

6.5. La richiesta di inserire punti all'ordine del giorno dovrà pervenire al Presidente almeno otto giorni prima della riunione. La richiesta dovrà contenere il titolo, una breve descrizione della questione e l'eventuale proposta di delibera. Nuove aggiunte all'ordine del giorno possono essere proposte all'inizio o successivamente, se ciò è ritenuto opportuno dalla maggioranza dei Consiglieri.

7.1. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, eventualmente anche con delega scritta (art. 16 dello Statuto).

7.2. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipa il Tesoriere.

7.3. All'ora prevista d'inizio, il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dà inizio alla riunione.

7.4. Se si prevede che uno o più Consiglieri prendano parte alla riunione successivamente, o si assentino prima del termine di questa, saranno possibili variazioni nell'ordine dei lavori, ove richieste dall'assente e accettate da almeno altri due Consiglieri.

7.5. Tutti i Consiglieri hanno obbligo di relazionare delle attività svolte in relazione alla carica. Uno specifico punto sarà inserito regolarmente nell'ordine del giorno. In alternativa, o in caso di assenza del consigliere interessato, una relazione scritta potrà essere inviata a tutti i membri del Consiglio Nazionale almeno una settimana prima della riunione.

7.6. Le riunioni potranno svolgersi anche telematicamente. In questi casi le delibere avranno attuazione immediata ma la loro approvazione dovrà essere ratificata nel corso della prima riunione di persona.

7.7. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente (art. 16 dello Statuto).

7.8. I verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, redatti a cura del Segretario, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti (art. 19 dello Statuto) e pubblicati sul sito del MIR.